



incontri territoriali

h 17:00 - 19:00

01.02.13 | Feltre
c/o Birreria Pedavena

08.02.13 | Pieve di Cadore
c/o sala Magnifica Comunità

15.02.13 | Belluno
c/o Nogherazza

seguirà buffet.



ORDINE
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
BELLUNO

incontri territoriali

01.02.2013 | Feltre

08.02.2013 | Pieve di Cadore

15.02.2013 | Belluno

PRIMA PARTE

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI
un processo in via di completamento



RIFERIMENTI NORMATIVI

1. D.L. n. 138 del 13.08.2011
2. Legge (di conversione) n. 148 del 24.09.2011 (*Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo*)
3. Legge n. 183 del 12.11.2011 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge di stabilità 2011*)
4. D.L. n. 1 del 24.01.2012
5. Legge (di conversione) n. 27 del 24.03.2012 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*)
6. D.P.R. 137 del 07.08.2012 (entrato in vigore il 15.08.2012) (*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3 comma 5 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011*)



PRINCIPALI CONTENUTI

1. D.L. n. 138 del 13.08.2011

2. Legge (di conversione) n. 148 del 24.09.2011

Art. 3, Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, comma 5:

- l'**accesso alla professione** è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
- obbligo per il professionista di seguire percorsi di **formazione continua** e permanente;
- la disciplina del **tirocinio** per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;



PRINCIPALI CONTENUTI

1. D.L. n. 138 del 13.08.2011

2. Legge (di conversione) n. 148 del 24.09.2011

- il **compenso** spettante al professionista è **pattuito per iscritto** all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali;
- il professionista è tenuto a stipulare idonea **assicurazione** per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di **organi** a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni **disciplinari** e di un organo nazionale di disciplina;
- la **pubblicità** informativa è libera;
- gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati **entro 12 mesi** per recepire i suddetti principi.



PRINCIPALI CONTENUTI

3. Legge n. 183 del 12.11.2011

Art. 10, Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti:

- corregge in parte l'art. 5 della legge 148/2011 e stabilisce che «con decreto del Presidente della Repubblica gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi»;
- è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate; **società tra professionisti** che possono esercitare anche più attività professionali (società multidisciplinari);
- entro 6 mesi il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la materia delle società (siamo fuori termine).



PRINCIPALI CONTENUTI

4. D.L. n. 1 del 24.01.2012

5. Legge (di conversione) n. 27 del 24.03.2012

Art. 9, Disposizioni sulle professioni regolamentate:

- sono abrogate le **tariffe** delle professioni regolamentate e le disposizioni vigenti che rinviano alle stesse;
- con decreto del Ministero della Giustizia saranno definiti i **parametri** per le liquidazioni da parte degli organi giurisdizionali;
- il **compenso** è **pattuito** al momento del conferimento dell'incarico professionale;



PRINCIPALI CONTENUTI

4. D.L. n. 1 del 24.01.2012

5. Legge (di conversione) n. 27 del 24.03.2012

- il professionista dovrà rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e gli estremi della **polizza assicurativa**;
- la durata del **tirocinio** non potrà essere superiore a 18 mesi di cui 6 potranno essere svolti durante il corso di studi universitari.

PRINCIPALI CONTENUTI

6. D.P.R. 137 del 07.08.2012 (entrato in vigore il 15.08.2012)

- è ammessa la **pubblicità** informativa che non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria (art. 4);
- l'obbligo dell'**assicurazione** per i professionisti è spostato al 15.08.2013 (art. 5);
- il **tirocinio** professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali e ha una durata massima di 18 mesi (art. 6);
- entro il 15.08.2013 i Consigli Nazionali dovranno emanare, in accordo con il Ministero della Giustizia, il regolamento per la **formazione continua** (art. 7);
- entro 90 giorni i Consigli Nazionali dovranno emanare, previo parere del Ministero della Giustizia, il regolamento attuativo dei **consigli di disciplina** composti da soggetti diversi dai consiglieri dell'Ordine (art. 8).



NEL DETTAGLIO

D.P.R. 137 del 07.08.2012 (entrato in vigore il 15.08.2012)

L'**art. 1** individua la definizione di “**professione regolamentata**”, descritta come:

- l'attività, o l'insieme delle attività, riservate o meno;
- il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini o collegi;
- la necessità di subordinarne l'iscrizione al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità.

Viene poi individuata, nella definizione di “professionista” ogni esercente di una professione regolamentata.



L'art. 2, in tema di accesso ed esercizio dell'attività professionale,

premettendo che resta ferma la disciplina dell'esame di Stato, così come prevista all'articolo 33 della Costituzione, specifica:

- la libertà di accesso alle professioni regolamentate;
- il divieto di limitazione all'iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio della professione;
- la possibilità di consentire limitazioni dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.

Viene poi affermato il principio della libertà dell'esercizio delle professioni, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico, e viene chiarito che è ammessa solo su previsione espressa di legge la formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.



L'**art. 3** afferma il principio della **pubblicità degli albi professionali** territoriali.

Viene specificato che:

- gli albi sono tenuti dai rispettivi Consigli dell'Ordine;
- sono pubblici;
- recano l'anagrafe di tutti gli iscritti;
- negli albi deve essere prevista l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti;
- gli ordini devono fornire senza indugio per via telematica al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.



Viene prevista la formazione dell'albo unico nazionale degli iscritti, composto dall'insieme degli albi territoriali, tenuto dal Consiglio Nazionale.

Tale aggregazione degli albi territoriali stabilita dalla norma si presta, pertanto, una migliore organizzazione e gestione delle informazioni contenute negli albi tenuti dai singoli Ordini.

Modifiche concrete rispetto a prima

- la gestione dell'albo rimane di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine;
- nell'albo deve essere prevista l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti;
- ci sarà un Albo nazionale on line che raccoglie le informazioni degli Albi Provinciali.



L'art. 4 disciplina la pubblicità informativa dell'attività professionale.

Viene ammessa con ogni mezzo e può avere ad oggetto:

- l'attività delle professioni regolamentate;
- le specializzazioni;
- i titoli posseduti attinenti alla professione;
- la struttura dello studio professionale;
- i compensi richiesti per le prestazioni.

Non a caso la pubblicità per i professionisti viene definita “informativa”.

Viene difatti previsto che la pubblicità deve necessariamente essere:

- funzionale all'oggetto;
- veritiera e corretta;
- non deve violare l'obbligo del segreto professionale;
- non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.



La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145).

Modifiche concrete rispetto a prima:

- viene specificato l'oggetto della pubblicità informativa;
- possono essere indicati i costi;
- violazione sui limiti della pubblicità informativa => conseguenza => illecito disciplinare;
- violazione Codice del Consumo => conseguenza => procedimento dinanzi all'Antitrust.



L'art. 5 DPR 137/2012 definisce i confini dell'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea **assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività**.

Viene precisato che il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico:

- gli estremi della polizza professionale;
- il massimale della polizza;
- ogni variazione successiva della polizza.

Tale obbligo partirà dal 15 agosto 2013.

In tal modo è stata cambiata la normativa relativamente all'obbligo di copertura assicurativa, in precedenza fissato nel D.L. 138/2011 al 13 agosto 2012 e successivamente anticipato nel D.L. 1/2012 al 24 gennaio 2012.

Ora è stata prevista una data esplicita di entrata in vigore, non chiarita nei precedenti D.L.



ORDINE
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
BELLUNO

incontri territoriali

01.02.2013 | Feltre

08.02.2013 | Pieve di Cadore

15.02.2013 | Belluno

La violazione di tali disposizioni costituirà illecito disciplinare.

È prevista la possibilità di stipulare polizza assicurativa anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.



L'art. 6 disciplina la materia del **tirocinio per l'accesso alla professione**.

Viene prevista, preliminarmente, la previsione della obbligatorietà del tirocinio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano, sulla scorta delle indicazioni del parere fornito dal Consiglio di Stato.

Per la professione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori la normativa vigente non prevede, difatti, l'obbligatorietà del tirocinio ai fini dell'accesso della professione. Nel D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che disciplina l'esame di Stato, non è stabilito che il certificato di compiuta pratica è titolo necessario per accedere a tale esame.

Allo stato, pertanto, la disposizione sul tirocinio non potrà applicarsi a tali professionisti, ed occorrerà al riguardo una apposita ed autonoma disposizione legislativa.



L'art. 7 regola la **formazione continua permanente.**

La finalità della formazione è quella di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.

Viene di conseguenza previsto l'obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, stabilendo che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

In base a tale articolo, il Consiglio Nazionale disciplinerà con regolamento, entro il 15 agosto 2013, e previo parere del Ministero:

- le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento;
- requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
- valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.



Fino alla pubblicazione di tale regolamento, pertanto, non vi sarà alcun obbligo formativo per gli iscritti (e di conseguenza nessun illecito disciplinare).

Gli ordini, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, e le associazioni di iscritti su autorizzazione del Consiglio Nazionale, potranno organizzare corsi di formazione, previa trasmissione di motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire parere vincolante.

Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università potranno essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

Le Regioni, infine, potranno disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.



L'art. 8 è dedicato alla riforma del sistema disciplinare.

La natura riservata in via assoluta alla legge delle norme relative ad ogni magistratura, secondo l'articolo 108 della Costituzione, non ha abilitato il Governo a regolamentare, mediante un DPR, anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazionali, essendo necessaria al riguardo una legge ordinaria.

Tali limitazioni sono insite nella formulazione dell'articolo 3, comma 5, lettera f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e nella citata Carta Costituzionale.

In attuazione di tali disposizioni, vengono quindi istituiti consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell'ordine o collegio territoriale, al fine di mantenere ferma e far coincidere la competenza territoriale (sugli iscritti) dei due organi, amministrativo e disciplinare, sdoppiati per effetto della riforma.

I consigli di disciplina sono costituiti da un numero di consiglieri pari a quello oggi previsto dai singoli ordinamenti professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni.



Nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti si formano, per l'istruttoria e la decisione, collegi composti da tre membri, di cui quello con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo svolge la funzione di presidente.

Rimane comunque ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, in base alle indicazioni già previste all'articolo 3, comma 5, lettera f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

La composizione dei consigli di disciplina territoriali è effettuata mediante nomina del presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede i medesimi consigli, attingendo da una rosa di nominativi predisposta e proposta dal locale consiglio dell'ordine. L'elenco predetto è composto da un numero di nominabili pari al doppio del numero di consiglieri che devono essere nominati.

Tali elenchi serviranno anche, ove compatibili, per l'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione.



NOTE SULLE PARCELLE

Art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

Le tariffe professionali sono abrogate (art. 9 commi 1 e 5).

Il compenso per le prestazioni professionali deve pattuirsi per iscritto con il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Ognuno può liberamente riferirsi ad un sistema di calcolo che ritiene congruo, sia esso tradizionale o personale, purché il cliente ne sia consapevole, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili.

Un nuovo sistema di calcolo viene individuato nel D.M. 20 luglio 2012 n. 140, identificando la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni; agli artt. 33-39 e nelle tabelle allegate sono individuati i nuovi criteri.



ORDINE
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
BELLUNO

incontri territoriali

01.02.2013 | Feltre

08.02.2013 | Pieve di Cadore

15.02.2013 | Belluno

Per gli appalti pubblici di servizi di architettura e ingegneria, in base all'art.5 del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, le stazioni appaltanti, per stimare i corrispettivi da porre a base d'asta, applicheranno i parametri che saranno individuati con apposito Decreto, al vaglio dei Ministeri e non ancora pubblicato.

Fino all'emanazione di tale Decreto, le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento alle "tariffe professionali e alle classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 1 del 2012" e pertanto al D.M. 04.04.2001.



Problemi applicativi

I Consigli degli Ordini Provinciali rimangono depositari del potere di esprimersi sulla congruità dei compensi dei propri iscritti, risultando tuttora vigente l'art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che sancisce la potestà dell'Ordine di rendere, su richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla "liquidazione di onorari e spese".

L'art. 9 del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012, si limita ad abrogare, all'art. 9 commi 1 e 5, le tariffe professionali e quelle disposizioni che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe, lasciando quindi salvi gli artt. 2233 del Codice civile e 636 cod. proc. civ. (ove si prevede che la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, corredata dal parere della competente associazione professionale).



ORDINE
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
BELLUNO

incontri territoriali

01.02.2013 | Feltre

08.02.2013 | Pieve di Cadore

15.02.2013 | Belluno

La valutazione che l'Ordine, d'ora in avanti, dovrà riguardare la verifica del compenso che il professionista, sulla base di parametri espliciti, ha concordato col committente verificando il rispetto delle statuizioni contrattuali e, in base ad esse, la congruità di quanto richiesto.

Per le commesse pubbliche, poi, si applicherà quanto previsto dall'art. 5 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, e fino all'emanazione del nuovo D.M. occorrerà continuare a riferirsi alle previgenti Tariffe (D.M. 4.4.2001).

La forma ed il contenuto dei pronunciamenti dell'Ordine, infine, non dovrebbero discostarsi dalle modalità finora utilizzate pur limitandosi a valutare quanto sancito contrattualmente tra le parti e, per gli appalti pubblici, osservare il disposto del D.L. 83/2012.



IN SINTESI la situazione ad oggi

- **assicurazione**: sarà obbligatoria a partire dal 15.08.2013;
- **contratto**: è obbligatorio a partire dal 24.01.2012 e deve stabilire il compenso;
- **disciplina**: dovranno essere istituiti i consigli di disciplina a partire dalla prossima consiliatura;
- **formazione**: l'obbligo della formazione continua e permanente scatterà dal 01.01.2014;
- **parametri**: quelli previsti dal D.M. 140/2012 sono validi solo per il giudice; siamo in attesa del decreto interministeriale che fissa i parametri per i lavori pubblici;
- **pubblicità**: è ammessa la pubblicità informativa a partire dal 15.08.2012;
- **società tra professionisti**: iter di approvazione ancora in corso;
- **tariffe**: sono abrogate a partire dal 24.01.2012;
- **tirocinio**: iter di approvazione temporaneamente sospeso.

SECONDA PARTE

LO STATO DELLA PROFESSIONE dialogo aperto